



Imprese di facchinaggio Requisiti e fasce di iscrizione

Titoli autorizzativi

Ai fini del legittimo esercizio dell'attività di facchinaggio è necessario presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività nella quale viene dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale per lo svolgimento dell'attività di facchinaggio.

La presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati dovuti (dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti antimafia e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di onorabilità, per tutti gli obbligati), deve avvenire contestualmente alla presentazione del modello previsto per il Registro Imprese (I1-I2-UI-S5), e nel caso in cui si tratti di impresa artigiana, anche con allegato l'intercalare AA (compilato direttamente in ComUnica o Starweb).

Nota Bene: la data di inizio attività presente sul modello del Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane deve coincidere con la data di presentazione della "SCIA", pena l'applicazione delle sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività.

Requisiti di onorabilità

- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione
- assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione
- mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 31 maggio 1965 n. 575, e 13 settembre 1982 n. 646 (ora ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 - Codice Antimafia), e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti da:

- il titolare dell'impresa individuale e l'istitutore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede
- tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

Normativa antimafia

Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni.

Nel modello SCIA allegato di questa pagina web è riportato l'elenco dei soggetti obbligati.

NOTA BENE

Nelle società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro la dichiarazione antimafia è dovuta anche dal socio di maggioranza.



Se però la società di capitali è costituita da due soci partecipanti al 50% ciascuno, la dichiarazione antimafia è dovuta da entrambi i soci.

Se invece la società di capitali è costituita da tre soci bisogna distinguere:

- se nessuno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia non è dovuta da nessuno;
- se uno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia è dovuta da questo

Iscrizioni nella fascia

Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume d'affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività. Le fasce previste dal D.M. 221/03 sono le seguenti:

- fascia inferiore a euro 2.500.000,00
- fascia da euro 2.500.000,00 a euro 10.000.000,00
- fascia superiore a euro 10.000.000,00

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno stato membro della UE.

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale.

Quelle attive da almeno due anni, possono accedere alle fasce di classificazione superiori alla prima, in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'IVA, presentando l'apposito modello corredato dalla documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Si precisa che è facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle Imprese o all'Albo Imprese Artigiane la relativa denuncia di variazione, utilizzando l'apposito modello corredato dalla documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), entro 30 gg dal verificarsi della variazione.

Tale elenco non va presentato solo in caso di iscrizione nella prima fascia.

Sanzioni

L'esercizio delle attività di facchinaggio da parte di un'impresa non iscritta è punito con sanzioni amministrative stabilite dall'art. 13 del DM 221/2003